



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 96 del 31/01/2018

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E L'ISTITUTO SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA SEDE LEGALE VIA FILETTERIA 25, SPOLETO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A SOGGETTI DISABILI GRAVI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DENOMINATA "VILLA DON PIETRO BONILLI"- Durata 01/01/2018 al 31/12/2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 866 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO SPOLETO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

448ead691ff39d9a9664144c7658165e13b072ca00efbd5808184d3611101dc4

Hash documento formato .p7m (SHA256):

a40553a66c96124726c68bde8a1344bf963be1dd66360cae1c295e046bed97cb

Firmatari: PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Simonetta Antinarelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Distretto Socio Sanitario di Spoleto

Allegato alla Delibera del Direttore Generale
n. del

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 avente per oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23/10/92 n. 421”

DGR n. 548 del 12 maggio 2004 avente per oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001. Presa d’atto e rinvio alla Conferenza Sanitaria Regionale”;

D.G.R. n. 183 del 16 febbraio 2009 avente ad oggetto “”DGR 584 del 30/03/05 “Strutture destinate alla residenzialità permanente per persone disabili gravi” Adeguamento tariffe”;

D.G.R. 14/02/2005 n.21 avente ad oggetto “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001”;

D.G.R. 602/05 avente ad oggetto “Rideterminazione tariffe per strutture di riabilitazione che intrattengono rapporti provvisori con il SSR;

D.G.R. 30/11/2009 n.1708 avente ad oggetto “L.R. 04/06/2008, n.9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative”;

Legge Regionale n. 18/12 avente ad oggetto “Ordinamento Sistema Servizio Regionale”

Motivazione:

Le Regioni assicurano ai sensi del DL n. 502 /92 livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi tra l’altro dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, nonché di strutture private accreditate nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

La D.G.R. n. 21 del 14/02/05 (Approvazione Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01) ha stabilito che per tali prestazioni fosse prevista la compartecipazione alla spesa tra le competenze sociali e quelle sanitarie;

La stessa DGR n. 21/05 nell’ambito degli interventi sociali a rilevanza sanitaria per le strutture con tipologia “Comunità Alloggio” e Famiglie comunità per il “Dopo di noi” per disabili gravi senza assistenza familiare, ha stabilito che “i Comuni, nell’esercizio delle funzioni autorizzative di competenza, devono conformarsi agli standard di fabbisogno definiti nell’ambito della programmazione sociale regionale”.

Richiamato quanto disposto dal DM 21/05/01 n. 308, che all’art 4 prevede che “fino all’entrata in vigore della disciplina regionale, i comuni rilasciano autorizzazioni all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi” previsti dalla normativa in vigore.

Considerato che l'Istituto Don Pietro Bonilli è stato autorizzato con determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 11.085 del 14/11/2016 ad erogare prestazioni a disabili gravi presso la Comunità alloggio “Villa Don Pietro Bonilli” Via G. Galilei 179 Spoleto per 25 posti di residenzialità permanente e 2 posti per servizio diurno;

Considerato che con determina n. 511 del 29/12/2011 del Direttore Generale della Azienda Usl n.3 è stata stipulata Convenzione per il periodo che va dal 01/01/2012 al 31/12/2014 per erogazione di prestazioni a disabili gravi per un n. 12 di utenti;

Considerato che con determina n. 4 del 09/01/2015 del Direttore Generale della Azienda UslUmbria2 è stata stipulata Convenzione per il periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2017 per erogazione di prestazioni a disabili gravi per un n. 12 di utenti;

Che con nota del Legale rappresentante dell'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia Spoleto prot. n. 290193 del 12/12/2017 è stata richiesta il rinnovo della Convenzione in oggetto;

Considerato che sono state effettuate delle verifiche presso l'Istituto così come determinato dalla Convenzione precedentemente vigente all' art. 10, le quali hanno dato esito positivo rispetto all'applicazione delle prescrizioni necessarie;

Sulla base delle esigenze rappresentate dall' U.M.V. Disabili si è evidenziata la necessaria continuità in merito alla richiesta di posti letto in strutture residenziali per disabili, in particolare nel Distretto di Spoleto l'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia ha presentato domanda di richiesta di convenzionamento con questa Usl in data 12/12/2017, in quanto è titolare di una struttura Comunità Alloggio, idonea a garantire le suddette esigenze.

La struttura di Comunità alloggio è stata autorizzata dalla Regione dell'Umbria, con Determina Dirigenziale n. 6.178 del 23/07/2004, in considerazione che la stessa ha i tutti i requisiti previsti dal DPCM 14/01/97, inoltre la stessa ha avuto rinnovato l'accredito da parte della Regione dell'Umbria con Determina 11.085 del 14/11/2016 con particolare riferimento ai requisiti di tipo organizzativo e tecnologico, a tal fine si ritiene opportuno stipulare una nuova convenzione per l'erogazione delle stesse prestazioni i cui effetti si producono dal 01/01/2018 al 31/12/2020.

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso, si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale, avendo fatto proprio il presente documento istruttorio, disponga:

1. Di stipulare tra l'Azienda USL Umbria n° 2 e l'Istituto della Suora della Sacra Famiglia sede legale Via Filetteria, 25 – Spoleto una convenzione, come da schema allegato, per l'erogazione di prestazioni a disabili gravi per un numero di n.12 posti letto di residenzialità permanente e per n. 2 posti per attività semiresidenziale diurno per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 presso la Comunità “Villa Don Pietro Bonilli” Via G. Galilei, 179 -Spoleto (PG)
2. di dare atto che l'USL Umbria 2 può riconoscere per gli anni 2018/2020 all'Istituto della Suora della Sacra Famiglia , titolare della comunità alloggio “Villa Don Pietro Bonilli” l'importo massimo di € 564.363 (IVA esclusa) di cui € 188.121,00 per l'anno 2018 e lo stesso importo per gli anni 2019- 2020, rapportato agli effettivi mesi di vigenza della presente convenzione, da imputare nel conto CO.GE 3100800210 “Assistenza riabilitativa residenziale per disabili gravi da privato intra regionale”.

3. di dare atto che l'USL Umbria 2 può riconoscere per gli anni 2018/2020 all'Istituto della Suora della Sacra Famiglia , titolare della comunità alloggio "Villa Don Pietro Bonilli" l'importo massimo di € 84.084 (IVA esclusa) di cui € 28.028 per l'anno 2018 e lo stesso importo per gli anni 2019-2020, rapportato agli effettivi mesi di vigenza della presente convenzione, da imputare nel conto CO.GE 3200300230 "Assistenza riabilitativa semiresidenziale per disabili gravi da privato intra regionale".
4. Tale importo è determinato in base alla D.G.R. n. 183 del 16/02/2009 che ha stabilito la tariffa di € 85,90 pro-capite e pro-die da applicarsi per la stipula di convenzioni con le strutture di "Comunità Alloggio" per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a soggetti disabili gravi, suddividendo la tariffa nel modo seguente 50% a carico del S.S.N. e 50% a carico del Fondo Sociale dei Comuni. Inoltre una tariffa pari ad € 77,00 pro capite – pro-die determinata dal costo del servizio semiresidenziale presso i CSR di cui 70% pari ad € 53,90 a carico SSN e 30% pari ad € 23,10 a carico del Fondo Sociale dei Comuni.
5. di delegare il Direttore del Distretto di Spoleto per tutta la durata dell'accordo, alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;
6. di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

L'istruttore
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giorgio Dionisi)

Il Direttore del Distretto 2 Spoleto
(Dott.ssa Simonetta Antinarelli)

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E L'ISTITUTO SUORE
DELLA SACRA FAMIGLIA SEDE LEGALE VIA FILETTERIA 25, SPOLETO
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE A SOGGETTI DISABILI GRAVI PRESSO LA
COMUNITA' ALLOGGIO DENOMINATA "VILLA DON PIETRO BONILLI"**

- L'Azienda USL Umbria n.2, con sede in Terni, via Donato Bramante n. 37, partita IVA 01499590550, in persona del suo rappresentante legale e Direttore Generale, dott. Imolo Fiaschini, di seguito denominata "Azienda",
- Istituto Suore della Sacra Famiglia sede legale via Filetteria 25 Spoleto (PG) p.iva 00277810545 in persona del suo rappresentante legale Suor Franca Per nata a Niscemi il 08/01/1947 residente in Spoleto via della Filetteria 25, C.F. PREFNC47A48F899U autorizzata all'esercizio dell'attività di una struttura destinata all'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti disabili gravi, presso la comunità Alloggio denominata "Villa Don Pietro Bonilli" in via Galileo Galilei,179 Spoleto di seguito denominata "Istituto",

le quali

PREMESSO CHE

La D.G.R. n.548 del 12 maggio 2004 ha stabilito, tra l'altro, i requisiti delle Comunità Alloggio per soggetti adulti disabili gravi, e per i CSR semi-residenziali al fine di garantire la continuità assistenziale e la cura della persona con handicap grave.

La D.G.R. n.21 del 12 gennaio 2005, confermata dalla DGR n.1708 del 30 novembre 2009, ha stabilito che la competenza per l'autorizzazione delle strutture Comunità Alloggio per disabili gravi spetta ai Comuni, ai sensi del Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, definendo inoltre che i costi relativi alle prestazioni erogate presso tali strutture sono da imputare per il 50% al Fondo Sanitario Regionale e per il restante 50 % al Fondo Sociale dei Comuni, fatta salva la compartecipazione alla spesa da parte di cittadini interessati, mentre per i CSR ha stabilito che la ripartizione è così definita 70% al FSR e 30 % al Fondo sociale dei Comuni.

La D.G.R. n.183 del 16 febbraio 2009 ha definito la tariffa da riconoscere per la retta giornaliera delle Comunità Alloggio per disabili gravi, stabilendola in € 85,90=.

La D.G.R. n.183 del 16 febbraio 2009 ha definito la tariffa da riconoscere per la retta giornaliera dei CSR semiresidenziali è pari per disabili gravi, stabilendola in € 77,00=.

Con Determina Dirigenziale n. 6178 del 23/07/2004, la Regione Umbria ha espresso l'assenso al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di una Comunità Alloggio per disabili gravi nel territorio di Spoleto, per n.25 posti letto di residenzialità permanente e 2 posti di servizio diurno

Che con determina dirigenziale Regione Umbria n 11085 del 14/11/2016 ha attenuto l'autorizzazione in materia di requisiti organizzativi e gestionali per l'esercizio dell'attività di cui sopra con relativo accredito istituzionale.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premessa.

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e Prestazioni

Con la presente convenzione l'Istituto si impegna a fornire servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale a favore di soggetti adulti con handicap grave residenti nel territorio dell'Azienda, sulla base dei progetti personalizzati elaborati dai competenti servizi distrettuali.

In particolare l'Istituto garantisce la disponibilità di n.12 posti letto e di n. 2 posti per il servizio diurno, assicurando le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche della struttura che devono permettere l'erogabilità delle seguenti prestazioni:

- somministrazione dei pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana;
- attività di socializzazione;
- attività di osservazione e orientamento mirate all'educazione del soggetto all'autonomia personale al mantenimento delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue, al miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche, logico operative, critiche, estetiche motorie e delle abilità manuali;
- attività di collegamento funzionale ed operativo con il sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e riabilitativi esistenti nel territorio e altri servizi territoriali.

L'istituto è tenuto altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema [Atl@nte](#)) è tenuto inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 24) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, l'Istituto deve individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art. 10.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

-

Art. 3 – Accesso ai servizi convenzionati.

Gli inserimenti nella struttura si attuano con parere favorevole dell'U.V.M. Disabili Adulti e su disposizione del Direttore del Distretto territorialmente competente.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Comunità Alloggio per disabili gravi , avviene in base alla valutazione tecnica operata dall'UMVD distrettuale in collaborazione con l'équipe socio-sanitaria territoriale.

L'accesso, dietro autorizzazione del Direttore del Distretto, avviene in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della U.V.M. (ospedale, altra residenza o domicilio). Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui U.M.V.D. abbia riconosciuto che le necessità dell'utente ricadano nell'ambito "dell'emergenza".

Una volta autorizzato l'inserimento, sarà cura del Distretto competente darne comunicazione, sia al Comune di appartenenza per la definizione dell'eventuale quota da integrare dell'utente, che alla Comunità Alloggio.

In mancanza di posti liberi, la richiesta è trasferita in una lista di attesa tenuta a cura del Distretto territorialmente competente.

Art. n. 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento

La tariffa pro capite giornaliera, come da D.G.R. n. 18 del 16/02/09, è di € 85,90 per la residenzialità permanente.

L'Azienda contribuisce con una quota pari ad € 42,95 (quarantadue/95), che rappresenta il 50% della tariffa ai sensi della DGR 21/2005, l'altro 50% sarà a carico dell'utente e/o del suo Comune di residenza.

La tariffa pro capite giornaliera, come da D.G.R. n. 18 del 16/02/09, è di € 77,00 per la residenzialità permanente.

L'Azienda contribuisce con una quota pari ad € 53,90 (cinquantatre/90), che rappresenta il 70% della tariffa ai sensi della DGR 21/2005, l'altro 30% sarà a carico dell'utente e/o del suo Comune di residenza.

Le tariffe si intendono IVA esclusa, se ed in quanto dovuta.

Si precisano le seguenti modalità di computo delle giornate di presenza la giornata di ingresso è considerata come presenza, mentre la giornata di uscita non dovrà essere conteggiata.

L'eventuale ricovero o altra causa di allontanamento dell'utente dalla struttura, comporterà una riduzione della tariffa totale come da delibera DGR 183 del 16/02/2009

pari al 30%. La tariffa sarà ridotta, sempre nella misura del 30%, anche qualora gli utenti frequentino centri semiresidenziali.

Le prestazioni saranno fatturate dall'Istituto con cadenza mensile e il pagamento delle stesse dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento.

La fatturazione da parte dell'Istituto dovrà essere accompagnata da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza.

Si dà atto che l'Azienda, in quanto pubblica Amministrazione, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 16 bis, comma 10, della Legge n.2/09 (acquisizione obbligatoria DURC).

Art. 5 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Istituto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/10 n.136.

L'Istituto, contestualmente alla stipula della presente convenzione, indica i conti correnti dedicati ed i nominativi dei soggetti che potranno operare su tali conti.

L'istituto si obbliga altresì a comunicare all'Azienda ogni modifica relativa ai dati sopra richiamati.

Art. 6 – Obblighi di prestazione ed onnicomprensività della tariffa

A fronte del pagamento della tariffa nei termini sopra indicati l'Istituto è tenuto ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare, servizio alberghiero, trasporto (finalizzato al progetto terapeutico), attività riabilitativa, flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti, attività educative, occupazionali, ricreative e culturali riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella.

In ogni caso le prestazioni erogate devono essere conformi ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, in particolare sotto il profilo organizzativo e strutturale deve essere garantito il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dalla D.G.R. 21/05 e dalla D.G.R. 1708/09. Eventuali modifiche normative in materia, comporteranno l'impegno delle parti all'adeguamento della convenzione. L'Istituto si impegna:

- 1) esporre un regolamento interno predisposto dalla Direzione della Struttura, sentite le organizzazioni dei disabili e le associazioni di volontariato che tutelano la salute dei cittadini;
- 2) rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate;

Art.7– Personale

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario di Spoleto, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene

indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nel Centro, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale .

È fatto obbligo all'Istituto di comunicare entro sette giorni, qualsiasi variazione del personale in servizio presso la struttura, anche se in via temporanea e semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio.

L'Istituto si impegna ad impiegare personale in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici, con competenze professionali nell'area socio-riabilitativa, educativa ed occupazionale ed esperienza maturata nei servizi educativi e socio-riabilitativi. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

L'Istituto si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nel Centro i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

Deve essere previsto un Responsabile della struttura con compiti di coordinamento e di supervisione metodologica ed organizzativa.

Art. 8 – Documentazione

L'Istituto si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

scheda/cartella sanitaria individuale;

scheda di report mensile sull'attività svolta;

registro presenze ospiti;

registro delle presenze del personale con indicazioni dei turni di lavoro;

eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda;

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- dei farmaci a carico del SSN inclusi nel prontuario terapeutico ospedaliero, nonché di quelli prescritti dai sanitari dei Centri di Salute Mentale, inclusi gli antisettici ed i disinfettanti;

- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle miscele nutrizionali.

La fornitura di farmaci e di presidi è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta o con erogazione diretta alle strutture, da parte del Servizio Farmaceutico dell'Azienda, di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi inclusi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 10 – Controlli e Sanzioni

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo (vigilare sull'andamento della struttura, controllare l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, verificare che le attività svolte rispondano agli obiettivi stabiliti nei Piani di Assistenza Individuale).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura massima del 50%. Tale contestazione deve essere assolutamente contestata per iscritto con raccomandata A.R. o tramite pec certificata.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda adotterà i provvedimenti di competenza sopra descritti.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il Responsabile della struttura si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale USL l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni e la documentazione richiesta.

L'Istituto riconosce la validità del Patto di Integrità stipulato tra le parti e si dichiara di accettare per intero il suo contenuto.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

L'Istituto si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

È obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili.

Art. 12 - Copertura assicurativa

L'Istituto è tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti trattati, con congrui massimali di rischio, a garanzia di eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

.

Art. 13 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1/01/2018 fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento provvisorio oppure nell'ipotesi prevista dall'art.10 della presente convenzione.

Art. 14 – Disposizioni finali

L'Istituto Suore Sacra Famiglia dichiara di essere esonerato dagli adempimenti, di cui all'art.40 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 e riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Art. 15 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

p. L'Azienda USL Umbria 2
Il Direttore Generale
Dott. Imolo Fiaschini

p. L'Istituto Suore Sacra Famiglia
Il Legale Rappresentate
Suor Franca Per

L'Istituto espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare

specificatamente quelle di cui agli artt. 4 (corrispettivi e modalità di pagamento), 6 (obblighi di prestazioni ed onnicomprensività della tariffa), art.10 (Controlli), art. 11 (Protezione dei dati personali), art. 14 (Disposizioni finali), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

p. L'Istituto Suore Sacra Famiglia _____

